

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 56 C.P.A.

Per il Sig. **ANTONIO IACCARINI**, C.F.: CCR NTN 95D28 A662F, nato a Bari il 28.4.1995, residente in Capurso (BA) alla Via San Carlo n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Ursini, C.F.: RSN MHL 68S07 A662I, fax n. 080/5245338, PEC: ursini.michele@avvocatibari.legalmail.it, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Ottaviano n. 9, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Russo, in virtù di procura allegata al presente atto,

- RICORRENTE

CONTRO

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica,

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- RESISTENTI

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 365212/2-11 del 2.10.2018, nella parte in cui dichiara il ricorrente inidoneo al concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con bando di concorso pubblicato in G.U. 4° serie speciale n. 38 del 15.5.2018;

Di ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto;

PREMESSA IN FATTO

Il ricorrente, già di stanza nell'esercito da oltre due anni, in data 24.5.2018 ha presentato domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con bando pubblicato in G.U. il

15.5.2018, dichiarando in particolare di svolgere servizio nell'esercito quale volontario in ferma prefissata, nonché di possedere il brevetto di paracadutista militare. La relativa domanda veniva acquisita con il n. 9850.

Il ricorrente partecipava alle varie fasi della procedura concorsuale e, in particolare, alle prove scritte di selezione, alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici.

Il ricorrente superava agevolmente le prove scritte di selezione e le prove di efficienza fisica.

Sta di fatto che, al termine degli accertamenti psico-fisici, con il provvedimento impugnato il ricorrente veniva giudicato inidoneo, sul presupposto di un *“coefficiente 4 nell'apparato LI poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: varismo delle ginocchia con distanza intercondiloidea pari a 7,5 cm”*.

Il suddetto provvedimento è illegittimo e va annullato, con conseguente ordine all'amministrazione di riammettere il ricorrente alle fasi successive della procedura concorsuale concorso, per i seguenti motivi in

DIRITTO

- 1. Violazione dell'art. 10 del Bando di concorso di cui al Decreto del Comandante Generale dei Carabinieri del 28.4.2018, pubblicato in G.U. 4° serie speciale n. 38 del 15.5.2018;**
- 2. Violazione del Decreto 4.6.2014 del Ministro della Difesa, in G.U. serie generale n. 131 del 9.6.2014;**
- 3. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente: illogicità ed irrazionalità, ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, disparità di trattamento, sviamento.**

Ai sensi del richiamato Decreto 4.6.2014 del Ministro della Difesa sono motivi di esclusione le deformità gravi congenite e acquisite degli arti, rientrando in tale fattispecie, per quanto interessa nella presente sede, *“il ginocchio varo con distanza intercondiloidea superiore a cm. 8 con asse meccanico passante oltre il 40% del piatto tibiale mediale”*.

Il ricorrente risulta invece escluso per “*varismo delle ginocchia con distanza intercondiloidea pari a 7,5 cm*”, senza ulteriori precisazioni.

Non si comprende, quindi, la ragione dell’esclusione, in presenza di distanza intercondiloidea pari a cm. 7,5, quindi certamente non superiore a cm. 8.

Peraltro, il decreto del 4.6.2014 prevede, tra le ragioni di esclusione, la presenza contestuale della distanza intercondiloidea superiore a cm. 8, nonché dell’asse meccanico passante oltre il 40% del piatto tibiale mediale: nel caso di specie, al Sig. Iaccarini è stato contestato unicamente il “*varismo delle ginocchia con distanza intercondiloidea pari a 7,5 cm*”.

Ne deriva che il giudizio di inidoneità formulato in danno del ricorrente è illegittimo, sicché il predetto ha ben diritto ed interesse alla partecipazione alle ulteriori fasi della procedura concorsuale (accertamenti attitudinali e valutazione dei titoli).

Si aggiungerà solo che, giusta referto dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari del 6.10.2018, che si produce, a seguito di prestazione radiologica al Sig. Iaccarini risulta diagnosticato “*Assenza di alterazioni morfo strutturali delle ginocchia in paziente con lieve atteggiamento in varo delle ginocchia. Regolare il rapporto femoro rotuleo*”.

Il ricorrente riserva la proposizione di motivi aggiunti di ricorso a seguito del deposito in giudizio da parte dell’amministrazione degli atti del procedimento.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.C.
MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE
AL SIG. PRESIDENTE

Sussistono i presupposti previsti dalla legge per l’emanazione di un provvedimento cautelare.

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di ricorso.

Sussiste, inoltre, il requisito del danno grave ed irreparabile ed il presupposto della estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla

Camera di Consiglio, stante **lo svolgimento degli accertamenti attitudinali a partire dal giorno 30 novembre 2018, alle ore 7.30.**

Anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si deve riscontrare che è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili.

In proposito, il CONSIGLIO DI STATO, in ADUNANZA PLENARIA, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato. Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*.

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., **ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento**. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria secondo cui "***il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo***" di fronte al "***rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura***".

Per tutto quanto innanzi dedotto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

IN VIA PRELIMINARE:

- **sospendere** l'efficacia del provvedimento impugnato, consentendo la partecipazione del ricorrente alle fasi successive della procedura concorsuale (accertamenti attitudinali, valutazione dei titoli e quant'altro);

NEL MERITO, annullare:

- Il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 365212/2-11 del 2.10.2018, nella parte in cui dichiara il ricorrente inidoneo al concorso indetto per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, di cui al bando di concorso pubblicato in G.U. 4° serie speciale n. 38 del 15.5.2018);
- Ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto.

Voglia, altresì, dichiarare il diritto del ricorrente a partecipare al concorso indetto con il richiamato Decreto del Comandante Generale dei Carabinieri del 28.4.2018, in G.U. 4° serie speciale n. 38 del 15.5.2018, con condanna delle amministrazioni resistenti a consentirne la partecipazione alle ulteriori fasi della procedura concorsuale in questione.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da foliaro.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego, è di valore indeterminato ed è esente, avendo il ricorrente un reddito inferiore a Euro 34.481,46.

Salvis iuribus.

Bari, lì 30.11.2018

Avv. Michele Ursini